



P.G. DECRETO N. 36/2022
TAS DECRETO N. 24/2022
TRIB. NA. DECRETO N. 143/2022

Corte di Appello di Napoli

Procura Generale di Napoli

Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Tribunale di Napoli

Procura della Repubblica di Napoli

Oggetto: nuove misure in tema di emergenza epidemiologica da Covid - 19 in vigore da maggio 2022 ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008

I Capi degli Uffici, d'intesa con i Dirigenti amministrativi

letta la circolare m_dg.DOG.29/04/2022.0112118.U a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, datata al 29 aprile 2022;

rilevato che, in tale circolare, si osserva che, "... in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi previsti, allo stato, dall'articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali" e si è raccomandato "... in ogni caso ... di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

rilevato che, nella circolare che si va citando, si fa anche menzione della Circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione adottata per tutto il pubblico impiego ed al fine "... di richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative. La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di casi di utilizzo non necessario", invitando "... ciascuna amministrazione" ad "... adottare le misure in concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità";

rilevato che la circolare che si va compendiando, di conseguenza, "... invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella

circolare predetta", con specifico riguardo alla "... *ricognizione di tali situazioni e la verifica*", in particolare, "... *dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative*" e ferma la riserva di "... *ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al green pass in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022*";

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro (Misure generali di tutela - d.l.gs. n. 81/08, art. 15), il datore di lavoro deve adottare, tra le altre, le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; controllo sanitario;

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro e del dirigente (d.l.gs. n. 81/08, art. 18), il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra le altre incombenze, nominare il medico competente; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; aggiornare le misure di prevenzione;

ritenuto, per l'effetto, che a questi Capi dell'Ufficio, di concerto con i Dirigenti amministrativi, competano l'adozione dei poteri propri al Capo dell'Ufficio con riguardo alla necessità di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese le aule di udienza, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative in questo Palazzo di Giustizia;

ritenuto che tale obbligo persista anche con riferimento alla c.d. Piazza Coperta, che già nel Documento di valutazione dei rischi, a firma del RSPP come aggiornato alla data odierna è individuato come possibile luogo di assembramento, oltre che immediatamente prossimo a luoghi di lavoro ove è operante personale dell'Amministrazione della Giustizia;

ritenuto che tale obbligo debba intendersi esteso non solo ai lavoratori operanti nel Palazzo di Giustizia ma anche a tutti coloro che, in quanto destinati a venire a contatto, nelle condizioni suddette, con i citati lavoratori, possono incidere sulle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro che si sono dinanzi rammentate ed alle quali presiede il datore di lavoro ed il dirigente, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

DISPONGONO

a decorrere dall'1 maggio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è obbligatorio l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (quanto meno dispositivi di protezione individuale - DPI - di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia mascherine chirurgiche, ferma la forte raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, come da reiterate indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai fini dell'accesso e della permanenza in questo Palazzo di Giustizia, nei luoghi di lavoro e nelle situazioni di seguito specificate:

- attività lavorativa a contatto con il pubblico;
- prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori;
- nel corso di riunioni in presenza;
- in ogni caso di formazione di file;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;

- nelle aule di udienza;
- in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (anche bar interni, code per l'ingresso negli uffici), ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale (tipicamente gli sbarchi ascensori).

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie riguarda i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, GOP, VPO e MOT); il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti amministrativi, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti, addetti all'Ufficio del processo); militari e forze di polizia (polizia giudiziaria, penitenziaria, polizia locale e, in generale, forze dell'ordine); i tirocinanti; i tecnici informatici e sistemisti; il personale tecnico convenzionato; tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; il pubblico, i visitatori, gli ospiti; i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia; partecipanti a convegni, congressi et similia.

Sul fronte delle responsabilità datoriali, anche sulla base di quanto evidenziato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai fini della tutela della salute dei lavoratori, si riafferma, altresì, l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, in specie all'interno delle aule di udienza e l'obbligo di astenersi dall'accesso alla sede giudiziaria in presenza di sintomi sospetti della patologia, a tal fine conservandosi immutato anche l'impiego degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea agli ingressi.

Sempre nella medesima ottica, si è valutato altresì necessario mantenere le seguenti ulteriori misure:

- calendarizzazione delle udienze in maniera tale da consentire lo svolgimento del numero massimo delle udienze nel rispetto delle misure volte ad evitare affollamenti;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le indicazioni già fornite dai RSPP;
- divieto di assembramenti e distanziamento sociale;
- disponibilità di prodotti di sanificazione per le mani;
- cartellonistica informativa.

Con riguardo al Palazzo di Giustizia di Napoli e agli edifici della Procura della Repubblica, si dispone altresì il permanere, con pari modalità e grado di efficacia, dei controlli agli ingressi in ordine all'impiego dei predetti dispositivi di protezione individuale.

Sono invece abrogate le disposizioni in precedenza impartite in tema di controllo del green pass salve le variazioni che si renderanno necessarie in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 24/2022.

Restano salve le ulteriori misure che ciascun datore di lavoro riterrà disporre all'interno dei propri Uffici in ragione delle peculiari caratteristiche dei relativi locali.

Si comunichi:

- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- a tutti i Magistrati anche onorari in servizio presso la Corte di appello, la Procura generale, il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale ordinario compresi gli uffici dei Giudici

di Pace ricadenti nel relativo circondario, la Procura della Repubblica, per il tramite dei capi degli Uffici medesimi;

- ai Dirigenti amministrativi dei predetti Uffici Giudiziari per la partecipazione a tutto il personale amministrativo degli Uffici medesimi;

- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente;

- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato;

- al personale tecnico informatico/sistemistico;

- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli:

- al Provveditore della Polizia penitenziaria;

- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;

- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura;

- al Comando Servizi Polizia Locale.

Si comunichi, altresì:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto a cura dei rispettivi Presidenti dei Tribunali;

- al Direttore Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;

- alla DGSIA - AL CISIA;

- al RSPP e ai Medici competenti;

- all'ANM sezione di Napoli;

- alle organizzazioni sindacali e alle RSU.

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;

- al Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

- al Prefetto di Napoli;

- al Questore di Napoli;

- al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- al Comandante della Polizia Municipale di Napoli.

Napoli, 3 maggio 2022

Il Presidente della Corte di Appello

Il Procuratore Generale

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica